

**ENI SRL**  
**COSTRUZIONI E RESTAURI**  
Via Tescione, 75 - 81100 Caserta CE  
Tel. fax: 0823/303900  
Cod. Fisc. & P. Iva 03280880612  
Email : enisrl2009@libero.it  
P.E.C : enisrl2009@pec.it

Spett.le CasertaCE

**OGGETTO: RICHIESTA DI RETTIFICA E DI PRECISAZIONE.**

La sottoscritta ditta: **ENI S.r.l.** con sede in Caserta CE alla Via Tescione, 75 – cap 81100 con Cod. Fisc. & P. Iva 03280880612, tel/fax 0823/303900; Email : [enisrl2009@libero.it](mailto:enisrl2009@libero.it); P.E.C : [enisrl2009@pec.it](mailto:enisrl2009@pec.it)

### CHIEDE

In merito, e alle vicissitudini che ci hanno visto parte lesa e senza alcuna ragione infangati per un anno intero, e agli articoli di cui siamo stati oggetto da parte della vostra testata giornalistica, dopo mesi di silenzio in cui abbiamo letto sul nostro conto inesattezze e talvolta menzogne, alla luce della verità circa la quale siamo sempre stati certi si sarebbe manifestata, come difatti si è verificato; con la presente precisiamo che :

-alla suddetta azienda e a chi la rappresenta **mai** è stato contestato l'articolo 7 L.203/1991, **per assoluta inesistenza di elementi**. A tal proposito , si sottolinea con forza che quanto emerso nei giorni scorsi è stato frutto di errore da parte delle istituzioni, che hanno poi prontamente ammesso l'errore, che è evidentemente inaccettabile e lesivo dell'immagine del sign. Piccolo Raffaele e dell'azienda chiamata in causa.

Per questi motivi, si richiede alla S.V, in virtù del diritto di replica che ci spetta, e fiduciosi dell'onestà e della professionalità del vostro operato di provvedere a documentare con un vostro articolo quanto riportatovi, ossia la totale estraneità **da sempre** circa quanto di assurdo accusatoci, operando da 23 anni con passione, sacrificio e trasparenza, per cui ribadiamo la completa presa di distanza da tutto quanto è stato detto e scritto fino ad ora senza fondamento.

Qualora tale richiesta che reputiamo lecita non sarà accolta e non ci sarà dato modo di esporre l'errore clamoroso di cui siamo stati vittime, procederemo nelle opportune sedi per tutelare l'integrità dell'azienda e di chi per essa opera.

Quanto si doveva.

In attesa di un vostro riscontro sulla vostra testata,

*Auguriamo buon lavoro .*

*Distinti saluti.*

Caserta, 27/03/2019

**ENI S.R.L.**  
**COSTRUZIONI E RESTAURI**  
Via Tescione, 75 - 81100 CASERTA  
Partita IVA: 03280880612  
Tel. & Fax: 0823.303900

# Studio Legale Avv. Salvatore Claudio Aronne

(Patrocinante in Cassazione)

Via Latina, 53 - 81055 S. Maria Capua Vetere (CE) - ☎ e fax 0823 846996 - 335-6276660  
e-mail: [studiolegalearonne@alice.it](mailto:studiolegalearonne@alice.it) - p.e.c.: [avv.salvatoreclaudioaronne@pec.it](mailto:avv.salvatoreclaudioaronne@pec.it)

Ill.mo Sig. Prefetto di Caserta

Dott. Ruberto

**Oggetto: Richiesta di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/90 dei provvedimenti di rigetto prot. n. 0022911 e n. 0022928 del 06/03/2019.**

I sottoscritti difensori di Piccolo Salvatore, nato a San Cipriano d'Aversa (CE) il 30/04/1968, e Piccolo Raffaele, nato a San Cipriano d'Aversa (CE) il 24/09/1962, entrambi residenti in Caserta alla Piazza Vetrano n. 1 e che con noi sottoscrivono la presente per ratifica e conferma, il primo nella qualità di legale rappresentante della società "Eni" s.r.l. con sede legale in Caserta alla Via Tescione n. 75 (C.F./P.Iva n. 03280880612), nonché titolare della ditta individuale "Euroimpresit" con sede in Casapesenna (CE) alla Via Caduti sul lavoro n. 3 (C.F.: PCCSVT68D30H798N e P.Iva n. 02341510614) ed il secondo nella qualità di procuratore speciale di quest'ultima ditta, si pregiano brevemente, ci si augura utilmente, di esporre quanto segue:

- a) in data 06 marzo u.s. sono stati notificati i provvedimenti di rigetto relativi alle domande di iscrizione nella white list presentate dalle due suindicate aziende;
- b) i su citati due provvedimenti emessi da Codesta Prefettura facevano seguito alle osservazioni depositate dai difensori nella data del 27/11/2018 con le quali si evidenziava, in maniera chiarissima e tra l'altro supportata anche da documentazione che pure veniva allegata, che il Piccolo Raffaele era, sì, imputato del reato di cui all'art. 353 c.p., ma con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991. Ovviamente si rappresentava e documentava quanto sopra poiché soltanto se fosse stata sussistente tale aggravante, già la sola pendenza del procedimento penale avrebbe costituito una causa ostativa all'accoglimento della domanda di iscrizione nella white list; laddove, invece, come nel caso di specie, vi è soltanto la pendenza del procedimento relativo alla suindicata imputazione di cui all'art. 353 c.p., in assenza di sentenza di condanna di primo grado, il rigetto di tali domande di iscrizione è assolutamente illegittimo, così come tassativamente indicato dall'art. 2 del D.P.C.M. del 18/04/2013 di cui vi è già ampio cenno nelle su richiamate osservazioni in atti;
- c) ciò nonostante, purtroppo, sono stati notificati i provvedimenti di rigetto di cui alla lettera a) sul presupposto totalmente errato che al Piccolo Raffaele fosse contestata anche l'aggravante di

cui all'art. 7 L. 203/1991; il che assolutamente non risponde al vero. Prova ne è l'inconfutabile circostanza che il GUP di Napoli nell'emettere il decreto che dispone il giudizio, nella parte finale di cui al capo 7) della rubrica, aggiungeva "a penna" l'ulteriore nominativo di Bretto Antonio in ordine alla suddetta aggravante; aggravante che l'Ufficio di Procura aveva originariamente contestato ai soli Zagaria Alessandro e Di Giovanni Loredana, e che, nel corso dell'udienza preliminare, provvedeva a contestare anche al suddetto Bretto Antonio.

Premesso quanto sopra, Voglia Codesta Prefettura:


- 1) annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/90, i suindicati provvedimenti di rigetto, essendo stati gli stessi emessi in maniera del tutto illegittima ed in evidente violazione di legge, ovvero, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 18/04/2013;
- 2) provvedere *ad horas*, attesi sia i danni gravi patiti e patendi dai sottoscritti assistiti, sia il facile accertamento dell'insussistenza dell'aggravante in parola per il Piccolo Raffaele; **a tale scopo i sottoscritti difensori si riservano di depositare copia conforme all'originale del decreto che dispone il giudizio sopra riportato, in data odierna richiesto con la massima urgenza, non appena rilasciata dalla competente cancelleria;**
- 3) conseguentemente, comunicare l'invocato provvedimento di annullamento a tutti gli Enti e le Istituzioni cui Codesta Prefettura ha notificato i suindicati illegittimi provvedimenti di rigetto.

S. Maria C.V., 08/03/2019


Avv. Salvatore Claudio Aronne



Avv. Domenico Antonio Russo



Raffaele Piccolo



Salvatore Piccolo

